## COMUNE DI BRUGHERIO -Provincia di Milano-

## REGOLAMENTO DEL PARCO CAVA INCREA E ALTRI PARCHI E GIARDINI CITTADINI

## TITOLO I – PARTE GENERALE

- 1. I Parchi e giardini cittadini sono aperti al pubblico secondo il calendario e gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale ed esposti agli ingressi.
- 2. Il comportamento del pubblico nelle aree del Parco di Cava Increa e degli altri Parchi cittadini dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l'ambiente per cui è fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali che offrono i Parchi. E' vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.
- 3. L'ingresso nelle aree dei Parchi è vietato ai venditori ambulanti non autorizzati.
- 4. E' severamente vietato danneggiare piante, arbusti,tappeti erbosi e seminati. In particolare è vietato manomettere, danneggiare ed asportare parti del suolo, sottosuolo, copertura verde, fiori, piante e legname in genere. E' altresì vietato entrare nei terreni coltivati.
- 5. E' fatto assoluto divieto di uccidere, catturare o anche semplicemente molestare gli animali, pertanto è proibito entrare e circolare nei Parchi con armi e strumenti di caccia. L'attività di pesca è consentita solo alle persone autorizzate.
- 6. E' vietato transitare e/o sostare con qualsiasi mezzo motorizzato.
- 7. E' vietato utilizzare impropriamente panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e recinzioni, sui pali di illuminazione e simili. E' altresì vietato danneggiare o imbrattare in alcun modo tutte le strutture ed attrezzature.
- 8. E' fatto divieto di svolgere attività sportive che possano arrecare danni all'incolumità delle altre persone, salvo le attività autorizzate del Sindaco.

  Nel lago potranno essere svolte solo le attività consentite.
- 9. E' vietata l'occupazione, anche temporanea, di suolo o di aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio o altro senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- 10. E' vietato a chiunque di occupare in maniera non occasionale aree di terreno o di verde, o dislocarvi oggetti che siano di disturbo o pericolo alla libera circolazione degli altri cittadini.
- 11. E' fatto divieto di accendere fuochi liberi al di fuori delle aree attrezzate a tale scopo, e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi.
- 12. E' vietato abbandonare o gettare nei Parchi, nonché nei corsi d'acqua, rifiuti di ogni genere e tipo.
- 13. E' vietata la questua sotto qualsiasi forma. Potranno eccezionalmente accordarsi permessi da parte del Sindaco per la raccolta di fondi ai fini di beneficenza o filantropici.

- 14. Sono vietate le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità in genere e la propaganda sonora senza espressa autorizzazione da parte del Sindaco.
- 15. Per la disponibilità e l' utilizzazione di aree e di strutture per manifestazioni di ogni tipo ed in particolare per riprese fotocinematografiche commerciali e/o pubblicitarie sono necessarie apposite autorizzazioni da rilasciarsi dal Sindaco che esigerà il pagamento od eventuale rimborso spese, il canone di disponibilità o di utilizzazione dell'area e degli impianti esistenti nonché l'osservanza dei regolamenti interni.
- 16. E' vietato al pubblico trattenersi nei Parchi oltre l'orario di chiusura.
- 17. I bambini al di sotto degli 8 anni devono essere sempre accompagnati da persone adulte e possono accedere ai giardini anche con automobiline e con tricicli o biciclettine.
- 18. E' consentito, in deroga all'art. 14 c. 2° Regolamento di Polizia Urbana, il gioco del pallone, purché non rechi disturbo agli altri utenti dei parchi.
- 19. In tutti i parchi cittadini è consentito l'ingresso esclusivamente a pedoni e biciclette; la circolazione delle ultime è consentita solo sui viali e sui sentieri, in deroga all'art. 37 c. 2° reg.Polizia Urbana.
- 20. Ad esclusione del Parco di Cava Increa, è vietato introdurre cani in tutti gli altri parchi cittadini, secondo quanto stabilito dall'art. 30 c. 2° del Regolamento di Polizia Municipale.
- 21. L'osservanza delle presenti disposizioni e di quelle dei regolamenti interni è affidata al Corpo di Polizia Municipale ed alle altre guardie giurate volontarie riconosciute dalle competenti Autorità nonché a tutti gli agenti di altri organi di sorveglianza previsti dalla legge, i quali potranno procedere alla conciliazione sulla base della somma minima prescritta, per fatti contravvenzionali rientranti nell'indisciplina non grave.
- 22. In applicazione all'art. 107 T.U.L.P.C. 03.03.1934 n. 383 e dell'art. 5 della L.24.11.1981 n. 689,le somme fisse da pagarsi nelle mani degli Agenti per la definizione in via breve sono fissate dal Sindaco con propria ordinanza e la loro misura può essere aggiornata. Le sanzioni così fissate non si sostituiscono a quelle eventualmente fissate per legge, ma le integrano. Esse, all'interno dei parchi e dei giardini, si sostituiscono a quelle eventualmente fissate in casi analoghi da altri regolamenti comunali.

## TITOLO II – PARTE SPECIALE: PARCO DI CAVA INCREA

L'accesso del pubblico al Parco di Cava Increa è disciplinato particolarmente dalla seguente normativa:

23. L'accesso degli autoveicoli è consentito agli automezzi delle Forze di Polizia, alle autoambulanze ed ai mezzi dei Vigili del Fuoco; l'accesso straordinario di autoveicoli sarà di volta in volta consentito dall'Amministrazione Comunale che provvederà ad impartire le speciali disposizioni da osservare.

- 24. La circolazione di tutti gli automezzi e veicoli in genere che venissero eccezionalmente autorizzati ad accedere al Parco, è consentita solamente sui viali e sui sentieri, in deroga all'art. 37 c. 2° reg. Polizia Urbana.
- 25. Nel Parco i cani potranno accedere solo se muniti di museruola, sotto la vigilanza del proprietario che ne risponde direttamente, in deroga all'art.30 c. 2° del regolamento di Polizia Urbana. I proprietari sono inoltre tenuti alla pulizia delle deiezioni dei propri cani.
- 26. E' proibito lavare attrezzi vari o veicoli in genere, anche nelle aree di parcheggio.
- 27. Per poter svolgere attività ippiche quali ad esempio passeggiate a cavallo nel parco, è necessario essere muniti di permesso personale che verrà rilasciato dal Sindaco o suo delegato dietro richiesta degli interessati e che dovrà essere esibito a richiesta degli agenti di sorveglianza.
- 28. Tale permesso indicherà anche le norme che regolano l'attività ippica.
- 29. Non è consentito lasciare cavalli incustoditi e/o al pascolo all'interno del Parco.
- 30. E' proibito bagnarsi nelle rogge e nel laghetto.
- 31. E' in potestà dell'Amministrazione Comunale emanare regolamenti interni a disciplina dell'attività sportiva o di altra attività ricreativa nel Parco.